

**DISCIPLINARE TIPO DI
CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI CAVA PER MATERIALI DIVERSI DAL PORFIDO**
(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra concessionario e concedente inerenti alla concessione n. di data rilasciata a seguito della gara a procedura aperta espletata dal Comune di Ville di Fiemme con bando prot. n. 3339 di data 11.05.2026, preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale (cava di inerti "Bancoline" in località Bancoline).

Art. 2

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione e la lavorazione dei materiali della cava di inerti denominata "Bancoline" ubicata in località Bancoline.
2. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta di data 12 aprile 2018, con le seguenti prescrizioni:
 - i limi, se provenienti dal lavaggio di materiali misto (di cava e non), non potranno essere gestiti come rifiuti di estrazione;
 - la gestione delle terre e rocce da scavo per i ripristini ambientali dovrà avvenire secondo la normativa di settore;
 - il concessionario deve presentare al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, ogni cinque anni dalla data della proroga, una relazione sullo sviluppo della coltivazione in termini di volumi di

materiale estratto, accompagnata da planimetrie e sezioni che rappresentano l'avanzamento dei fronti di cava nonché una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di ripristino della cava e di mitigazione degli impatti;

- in luogo del rifacimento e innalzamento del tomo esistente con funzione di mascheramento dell'unità estrattiva dalla visuale dell'adiacente S.S. n. 620 del Passo di Lavazé, si dovrà intervenire con una costante manutenzione della cortina arborea esistente integrandola e mantenendola compatta nei vari strati;
 - dovrà essere mantenuto un franco di almeno 10 m tra la sede del nuovo tratto di strada forestale e il ciglio superiore di cava, che potrebbe essere soggetto nel tempo a cedimenti; inoltre andranno messe in opera idonee protezioni sul bordo di valle della strada stessa, laddove si sviluppa a ridosso della cava, per garantire la sicurezza delle persone in transito.
3. La raccolta, il convogliamento e lo scarico delle acque comunque presenti nell'area autorizzata devono avvenire in modo di evitare inquinamenti, erosioni, frane e denudamenti nelle zone circostanti.

Art. 3

Titolare della concessione

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta
.....
con sede in.....
partita I.V.A.....
2. Il titolare della concessione ha assolto agli obblighi in materia antimafia.

Art. 4

Area in concessione

1. L'area oggetto della concessione si identifica con le seguenti particelle fondiarie: parte della p.f. 2418/1 e 2482/2 in C.C. Varena di proprietà comunale come indicato nel progetto di coltivazione ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri o lettere.
2. La posizione dei cippi, georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia

provinciale, corrisponde alle seguenti coordinate.....

3. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

Art. 5

Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 18 (diciotto) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino alla data del 31.12.2044 (in caso di progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale la durata non può superare quella stabilita per la compatibilità ambientale dalla Giunta provinciale)
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.
3. La concessione può essere prorogata nei casi e con le modalità previste dall'atto di aggiudicazione.

Art. 6

Garanzie finanziarie

1. A garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione, è stata depositata a favore del comune la cauzione stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro....., in forma di fidejussione resa da.....
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
5. È fatto altresì obbligo al concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione è tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta, e pertanto per un importo pari a_____, con

fideiussione emessa da _____ in data _____ al numero _____.

Art. 7

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. L'importo è dovuto nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, (DPP 26 settembre 2013, n. 24-126/Leg).
3. L'importo da versare annualmente, è pari ad Euro 0,12 a metro cubo di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche stabilite successivamente con il sopra citato regolamento.
4. Il contributo è versato entro e non oltre il 31.12. di ciascuna annualità.

Art. 8

Canone di concessione dei lotti

1. Il corrispettivo annuo per l'attività di coltivazione sul suolo comunale è così fissato:
 - Canone d'estrazione: pari ad € _____ al metro cubo di materiale estratto, fissando un'estrazione minima di 22.000,00 m³/anno rivalutabile annualmente sulla base degli indici stabiliti dall'ISTAT. Per quantità di materiale estratto, oltre i 22.000,00 m³ e fino a 24.000,00 m³ il canone è fissato in € _____. Oltre i 24.000,00 m³ il canone è fissato in €/m³ _____.
 - Canone per deposito/discarica (intendendo con questo il riempimento della cava con materiali non costituenti rifiuto): pari ad €/m³ _____, con rivalutazione di anno in anno sulla base degli indici ISTAT.
 - Canone d'affitto piazzali annuale: pari ad € _____ al metro quadrato, per una superficie totale di 12.850 m² con rivalutazione di anno in anno sulla base degli indici ISTAT.
2. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.
3. Il prezzo unitario di aggiudicazione è aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente

al tasso medio ufficiale di inflazione come previsto nel bando di gara (indice FOI).

4. Il corrispettivo annuo dovrà essere versato a favore del Comune in una unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base di una estrazione presunta minima di 22.000,00 m³.
5. Il conguaglio deve essere versato entro un mese dalla misurazione.
6. La misurazione del materiale estratto deve avvenire ogni tre anni e alla scadenza della concessione, con apposito rilievo strumentale dell'area interessata dagli scavi a cura di un tecnico scelto dal Comune in accordo con il concessionario e con spese, nessuna esclusa, a totale carico di quest'ultimo. La misurazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre.

Art. 9

Disposizioni per la corretta esecuzione del progetto

1. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto allegato al presente disciplinare nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - secondo il progetto di coltivazione
 - secondo le previsioni della documentazione di gara e dell'atto di concessione.

Art. 10

Programma annuale di esbosco

1. L'area oggetto di coltivazione non è da considerarsi bosco, come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227. Su tale terreno pertanto non vengono esercitate dall'Autorità forestale le competenze demandate alle norme di settore.

Art. 11

Impiego di esplosivi (non applicabile)

Art. 12

Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo in cava e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava – secondo il piano di gestione dei rifiuti di estrazione - è sottoposto alle disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti.

Art. 13

Verifica dei mezzi meccanici

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 14

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

1. Entro il termine di scadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga prevista dall'articolo 5, comma 3, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 9.

Art. 15

Clausola sociale

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, con riconoscimento delle anzianità maturate, degli addetti che operavano alle dipendenze dei precedenti concessionari dei lotti ricadenti nell'area di concessione, ferma restando la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro con le esigenze organizzative rappresentate dall'aggiudicatario, previo confronto sindacale.

Art. 16

Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza è dichiarata nei casi previsti dall'articolo 28 della legge sulle cave che detta la relativa disciplina.
2. La concessione può essere revocata dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, nei casi previsti dalla legge in materia di cave.
3. La dichiarazione di decadenza e di revoca della concessione viene pronunciata secondo i procedimenti e i termini previsti dalla legge in materia di cave.

Art. 17

Rinuncia della concessione

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.
2. La rinuncia deve essere accettata dal comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge in materia di cave.
3. Nel caso in cui il lotto sia riassegnato ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune può decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area; in tal caso il comune può richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; in alternativa il comune può trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto.

Art. 18

Modifica del disciplinare

1. Il comune può modificare o integrare il progetto di coltivazione e/o il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

Art. 19

Dati statistici

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Art. 20

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

Art. 21

Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del concessionario.
2. Questo disciplinare unitamente al progetto indicato all'articolo 9, costituiscono parte integrante e sostanziale della concessione di cui all'articolo 1.

(Luogo e data)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO